

COMMISSIONE IV
FINANZE E TESORO

LXVIII.

SEDUTA DI VENERDÌ 11 NOVEMBRE 1955

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE CASTELLI AVOLIO

INDICE

	PAG.
Congedo:	
PRESIDENTE	929
Comunicazioni del Presidente:	
PRESIDENTE	929
Proposta di legge (Seguito della discussione e approvazione):	
MARTUSCELLI ed altri: Modificazioni all'articolo 10 della legge 13 giugno 1952, n. 690, a favore degli insegnanti elementari colpiti dal divieto di cumulo delle pensioni. (<i>Urgenza</i>). (1031).	929
PRESIDENTE	929, 931
ARCAINI, <i>Sottosegretario di Stato per il tesoro</i>	930
GEREMIA, <i>Relatore</i>	930
MARTUSCELLI	931
Disegno di legge (Rinvio della discussione):	
Provvedimenti per la chiusura della liquidazione del «Fondo per il finanziamento dell'industria meccanica (F.I.M.)». (<i>Approvato dalla V Commissione permanente del Senato</i>). (1595)	932
PRESIDENTE	932, 933
FERRERI PIETRO	932
VICENTINI, <i>Relatore</i>	932
ARCAINI, <i>Sottosegretario di Stato per il tesoro</i>	932
Votazione segreta:	
PRESIDENTE	933

La seduta comincia alle 9.

TURNATURI, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(È approvato).

Congedo.

PRESIDENTE. Comunico che è in congedo il deputato Facchin.

Comunicazioni del Presidente.

PRESIDENTE. Comunico che, per la seduta odierna, i deputati Amendola Giorgio, Berzanti e De Martino Carmine sono sostituiti, rispettivamente, dai deputati Sacchetti, Concetti e Franceschini Francesco.

Partecipa, inoltre, alla seduta, quale presentatore della proposta di legge n. 1031, il deputato Martuscelli.

Seguito della discussione della proposta di legge di iniziativa dei deputati Martuscelli ed altri: Modificazioni all'articolo 10 della legge 13 giugno 1952, n. 690, a favore degli insegnanti elementari colpiti dal divieto di cumulo delle pensioni. (Urgenza). (1031).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione della proposta di legge di iniziativa dei deputati Martuscelli ed altri: «Modificazioni all'articolo 10 della legge 13 giugno 1952, n. 690, a favore degli

insegnanti elementari colpiti dal divieto di cumulo delle pensioni ».

Come gli onorevoli colleghi ricorderanno, la nostra Commissione ha già discusso questa proposta di legge nelle sedute del 21 gennaio e 19 ottobre 1955. In questa ultima seduta furono presentati, dal relatore e dall'onorevole Sciorilli Borrelli, due emendamenti che modificavano il contenuto della proposta stessa. Il Governo chiese allora un breve rinvio per esaminare tali modifiche.

Ritengo opportuno dare nuovamente lettura di questi emendamenti.

Il relatore Geremia propone di sostituire l'articolo unico del progetto con il seguente:

« Sono sospesi i recuperi in corso di quote di pensione nei confronti degli insegnanti elementari, provvisti di pensione a carico dello Stato, e che hanno fruito nel periodo 1° ottobre 1948-18 luglio 1952 del cumulo di pensione reversibile non spettante ai sensi dell'articolo 10 della legge 13 giugno 1952, n. 690 ».

L'onorevole Sciorilli Borrelli propone ugualmente di sostituire l'articolo unico con il seguente:

« Nei confronti di coloro che hanno percepito le due pensioni, di cui all'articolo 10 della legge 13 giugno 1952, n. 690, nel periodo compreso tra il 1° ottobre 1948 e il 1° ottobre 1952, sarà sospeso ogni recupero di quote e si procederà al rimborso di quelle già versate ».

Gli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge saranno a carico dell'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i dipendenti statali (E. N. P. A. S.) e della Sezione autonoma pensioni per maestri elementari ».

ARCAINI, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Su questa proposta di legge, come ha ricordato il nostro Presidente, si è svolta un'ampia discussione, nel corso della quale vennero presentati due emendamenti: uno del relatore, onorevole Geremia, e l'altro dell'onorevole Sciorilli Borrelli.

Mentre l'emendamento Geremia mira, in sostanza, a stabilire il principio che non si abbia a far luogo ad ulteriori recuperi delle somme indebitamente corrisposte agli insegnanti elementari, quello dell'onorevole Sciorilli Borrelli, oltre a confermare il diritto a tale beneficio, propone di rimborsare agli interessati le somme già pagate all'erario,

soggiungendo che gli oneri derivanti da simile concessione vadano a carico dell'E.N.-P. A. S. e della Sezione autonoma pensioni per maestri elementari.

A proposito di questi due emendamenti, vorrei fare alcune osservazioni per giungere ad una proposta che potrà essere accolta, io credo, dal proponente, onorevole Martuscelli.

È ovvio che, trattandosi di somme indebitamente corrisposte, si dovrebbe effettuare il recupero fino alla completa estinzione del debito. Peraltro, considerata la particolare situazione che si è venuta a determinare nei confronti degli insegnanti elementari, ragioni di carattere equitativo possono indurre ad accogliere l'emendamento Geremia che limita la portata finanziaria del provvedimento alle sole somme ancora da recuperare. Ciò implica, naturalmente, il non accoglimento dell'emendamento Sciorilli Borrelli, poiché se, come ho detto dianzi, può essere ammesso il principio di non far luogo ad ulteriori recuperi, il Governo non può consentire di procedere al rimborso agli interessati di somme che furono indebitamente corrisposte, anche perché la spesa complessiva del rimborso, aggirantesi sui 50-60 milioni (in base a valutazioni fatte dagli stessi proponenti), non potrebbe porsi a carico dell'E. N. P. A. S., trattandosi di pagamenti indebitamente avvenuti dopo la soppressione del Monte pensioni che, prima dell'E.N.P.A.S., funzionava a favore della categorie interessata.

Tutto ciò premesso e considerato, mentre ribadisco il già espresso parere favorevole per l'emendamento presentato dall'onorevole Geremia, il quale emendamento, credo, rientri in sostanza nei fini di cui alla proposta di legge Martuscelli, mi permetto di suggerire, per chiarezza, una diversa formulazione di esso. L'emendamento potrebbe suonare come segue:

« Dalla data di entrata in vigore della presente legge, non si fa luogo a recupero, a favore dell'Erario, delle somme rimaste da rimborsare da parte degli insegnanti elementari che, per il periodo 1° ottobre 1948-18 luglio 1952, hanno cumulato la pensione diretta con quella di reversibilità, senza averne diritto, non trovandosi nelle condizioni richieste dall'articolo 10 della legge 13 giugno 1952, n. 690 ».

GEREMIA, *Relatore*. Accetto la formulazione del mio emendamento proposta dal Governo.

PRESIDENTE. La proposta fatta dall'onorevole sottosegretario di Stato Arcaini, potrebbe essere integrata con la proposta di un articolo aggiuntivo, presentatami ora dall'onorevole Faletra, riguardante l'entrata in vigore della legge che dovrebbe essere quella del giorno successivo alla pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale* della legge stessa.

MARTUSCELLI. In linea di massima sono favorevole all'emendamento formulato dall'onorevole sottosegretario anche perchè era mia intenzione proporre una modifica dell'emendamento Geremia negli stessi termini. Tuttavia, avrei gradito che il Governo avesse accettato anche l'emendamento Sciorilli Borrelli per la parte relativa ai rimborsi. Pertanto, io faccio mio, in assenza dell'onorevole Sciorilli Borrelli, il suo emendamento, chiedendone la votazione per la parte ora indicata.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Do lettura dell'articolo unico della proposta di legge, nel testo originario.

«L'articolo 10 della legge 13 giugno 1952, n. 690, è sostituito dal seguente:

«È ammesso il cumulo di una pensione diretta con una pensione vedovile o di due pensioni indirette, che siano entrambe a carico dello Stato, quando il diritto alle due pensioni sia sorto in data non posteriore al 18 luglio 1952, ed almeno una di esse sia stata liquidata, anche se successivamente, con le norme del Monte pensioni.

Agli insegnanti ed ai loro aventi causa che per effetto del divieto di cumulo di cui all'articolo precedente non hanno diritto ad alcuna pensione o trattamento di quiescenza in dipendenza di regolare iscrizione al Monte pensioni, sono rimborsati, a cura del Ministero della pubblica istruzione e su domanda da presentarsi entro due anni dall'entrata in vigore della presente legge, i versamenti comunque effettuati in relazione all'iscrizione stessa. Per i versamenti anteriori al 1° ottobre 1949, il rimborso è dovuto nell'importo accreditato alla data suddetta ».

Il relatore Geremia, d'accordo con il sottosegretario di Stato Arcaini, propone di sostituirlo con il seguente.

«Dalla data di entrata in vigore della presente legge, non si fa luogo a recupero, a favore dell'Erario, delle somme rimaste da rimborsare da parte degli insegnanti elemen-

tari che, per il periodo 1° ottobre 1948-18 luglio 1952, hanno cumulato la pensione diretta con quella di reversibilità senza averne diritto, non trovandosi nelle condizioni richieste dall'articolo 10 della legge 13 giugno 1952, n. 690 ».

Lo pongo in votazione.

(È approvato)

Onorevole Martuscelli, ella insiste sulla votazione dell'altro emendamento?

MARTUSCELLI. Insisto.

PRESIDENTE. Ricordo che l'emendamento Sciorilli Borrelli, fatto proprio dall'onorevole Martuscelli, proponeva la seguente formulazione dell'articolo unico:

«Nei confronti di coloro che hanno percepito le due pensioni, di cui all'articolo 10 della legge 13 giugno 1952, n. 690, nel periodo compreso tra il 1° ottobre 1948 e il 1° ottobre 1952, sarà sospeso ogni recupero di quote e si procederà al rimborso di quelle già versate.

Gli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge saranno a carico dell'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i dipendenti statali (E. N. P. A. S.) e della Sezione autonoma pensioni per maestri elementari ».

La prima parte del primo comma deve intendersi assorbita dalla precedente votazione.

L'onorevole Martuscelli insiste per la votazione delle parole del primo comma: «e si procederà al rimborso di quelle già versate», e del secondo comma.

Pongo in votazione l'emendamento, limitatamente alla parte ora indicata.

(Non è approvato).

Pongo ora in votazione l'articolo aggiuntivo, proposto dall'onorevole Faletra, del seguente tenore.

«La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale*.

(È approvato).

Allora l'articolo unico diventa l'articolo 1 e il nuovo diverrà articolo 2. In sede di coordinamento il titolo della proposta sarà modificato in relazione al nuovo testo.

La proposta di legge sarà votata a scrutinio segreto al termine della seduta.

Rinvio della discussione del disegno di legge: Provvedimenti per la chiusura della liquidazione del « Fondo per il finanziamento dell'industria meccanica (F. I. M.) ». (Approvato dalla V Commissione permanente del Senato). (1595).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Provvedimenti per la chiusura della liquidazione del « Fondo per il finanziamento dell'industria meccanica (F. I. M.) ».

FERRERI PIETRO. Signor Presidente, chiedo di parlare per una questione pregiudiziale.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FERRERI PIETRO. Ho sott'occhio, come del resto tutti i colleghi, il nuovo testo del provvedimento, predisposto dal relatore d'accordo con il Governo. E dalla lettura dell'articolo 1 si evince chiaramente che, mentre in passato il termine di chiusura della liquidazione per il Fondo di finanziamento alle industrie meccaniche è stato prorogato per legge, da oggi si dovrebbe lasciare al Ministro del tesoro, di concerto con quello dell'industria, la facoltà di determinare la data di chiusura di detto Fondo.

Su questo punto si basa la mia pregiudiziale. Infatti, conferendo al potere esecutivo la facoltà di determinare le modalità di chiusura della liquidazione del Fondo, la nostra Commissione, e per essa il Parlamento, verrebbe a deliberare senza aver prima preso conoscenza delle condizioni nelle quali il Fondo stesso è stato gestito.

Nulla vieterebbe di approvare il testo dell'articolo 1, ma solo nel caso che noi fossimo preventivamente informati dello sviluppo, del successo e delle realizzazioni ottenute dalla gestione del F. I. M. E ciò soprattutto, affinché non si dica che il Parlamento ha lasciato in bianco tutte le facoltà al Governo a questo riguardo, senza farsi carico di discutere quali vantaggi (non dico, bene inteso, di carattere pratico, ma politico) si siano avuti da tale gestione.

Non si tratta, in questo caso, di una gestione ereditata dal regime fascista o sorta durante la guerra guerreggiata e quindi dovuta a circostanze da collocare al di fuori del nostro ambito. Si tratta, viceversa, di dare un giudizio su come si sono affrontate talune questioni inerenti la nostra industria meccanica nel periodo successivo alla guerra.

Pertanto, nulla in contrario a giungere all'approvazione anche integrale di questo testo di legge se, anziché attraverso una re-

lazione orale, fosse affidato all'onorevole relatore il compito di presentare una relazione scritta corredata da tutte quelle indicazioni e da tutti quei dati che mettano la nostra Commissione in grado di esprimere un giudizio e una decisione cosciente.

VICENTINI, *Relatore*. La mia esposizione orale avrebbe potuto dare ai colleghi la possibilità di conoscere le origini, lo sviluppo e, possiamo dire, anche le conclusioni di tutta l'attività svolta dal F. I. M. Riconosco che la legge istitutiva del F. I. M. faceva obbligo al F. I. M. stesso di fare delle relazioni ai ministeri interessati, e cioè al Ministero del tesoro e al Ministero dell'industria, che sono poi i due ministeri che esercitano un determinato controllo sull'attività del F. I. M. Relazioni che, per altro, sono state presentate nella loro sede idonea. Ritengo anche io, però, che per una maggiore soddisfazione (se così si può dire) dei colleghi, anzi per quella necessaria informazione cui essi hanno diritto in relazione alla complessa attività svolta dal F. I. M. come pure per la soddisfazione di coloro che hanno diuturnamente lavorato nel F. I. M., un documento scritto nel quale vengano riassunti tutti i dati acquisiti, nonché i punti di arrivo e le realizzazioni sociali, possa essere utile.

Di buon grado, pertanto, per quanto mi riguarda, accolgo la proposta dell'onorevole Ferreri, aggiungendo da parte mia la sommessa preghiera che mi siano concessi alcuni giorni di tempo assolutamente necessari per redigere la relazione.

PRESIDENTE. Qual è il parere del Governo?

ARCAINI, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. La richiesta dell'onorevole Ferreri è perfettamente legittima e anche giustificabile. È naturalmente interesse di tutti gli onorevoli commissari avere sufficienti elementi per valutare e giudicare l'opera compiuta dal F. I. M. Non desidero, perciò, fare anticipazioni sulla opera svolta dal F. I. M., anche se non posso fare a meno di rilevare con compiacimento che il parere del relatore è sostanzialmente, se pure implicitamente, favorevole ad essa. Perciò, se per facilitare il lavoro dell'onorevole relatore e affrettare nel contempo la conclusione del nostro dibattito si ritiene utile che io metta a disposizione dei colleghi il bilancio consolidato al 31 dicembre 1954 delle aziende con partecipazione del F. I. M., evitando all'onorevole relatore un ponderoso lavoro di rilevazione, io non avrei nessuna difficoltà ad agire in questo senso.

LEGISLATURA II — QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DELL'11 NOVEMBRE 1955

Questa proposta è in relazione alla necessità di affrettare le conclusioni del nostro dibattito in quanto che ulteriori ritardi provocherebbero danni considerevoli in questa importante branca dell'attività nazionale

PRESIDENTE. Io credo che non ci sia nessuna difficoltà a che rimanga depositato presso la segreteria della nostra Commissione il bilancio di cui ha parlato l'onorevole sottosegretario. Poiché, sostanzialmente, siamo tutti d'accordo nell'affidare all'onorevole relatore il compito di presentare una relazione scritta, se non vi sono osservazioni, può rimanere stabilito che la discussione del disegno di legge è rinviata ad altra seduta.

(Così rimane stabilito).

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto della proposta di legge oggi esaminata.

(Segue la votazione)

Comunico il risultato della votazione segreta della seguente proposta di legge:

MARTUSCELLI ed altri: « Modificazioni, all'articolo 10 della legge 13 giugno 1952, n. 960, a favore degli insegnanti elementari

colpiti dal divieto di cumulo delle pensioni ». (1031).

Presenti e votanti	32
Maggioranza	17
Voti favorevoli	26
Voti contrari	6

(La Commissione approva).

Hanno preso parte alla votazione:

Alicata, Andò, Belotti, Bigi, Caiati, Castelli Edgardo, Castelli Avolio, Cavallaro Nicola, De Martino Francesco, Faletta, Ferreri Pietro, Gennaì Tonietti Erisia, Geremia, Guggenberg, Longoni, Malvestiti, Marotta, Napolitano Giorgio, Nicoletto, Raffaelli, Romano, Roselli, Rosini, Sacchetti, Salizzoni, Scoca, Selvaggi, Turnaturi, Tosi, Valsecchi, Vicentini, Walter.

È in congedo:

Facchin.

La seduta termina alle 10.

IL DIRETTORE
DELL'UFFICIO COMMISSIONI PARLAMENTARI
Dott. FRANCESCO COSENTINO

TIPOGRAFIA DELLA CAMERA DEI DEPUTATI